

annualità statali.

Il Direttore Generale ricorda che nell'adunanza del 26 aprile u. s. l'On. Consiglio di Amministrazione ha autorizzato lo sconto, al tasso di interesse del 6.50%, delle annualità statali liquidate con decreti posteriori al 1° novembre 1932-XI, data di entrata in vigore del R.D.L. 22 ottobre 1932-XI N° 1378, anche le cedute all'Istituto, con contratti anteriori a tale data, ad un saggio d'interesse maggiore del 6.50%.

Il Consiglio ha poi ritenuto che la perdita derivante all'Istituto per la riduzione, in base al tasso del 6.50%, di annualità liquidate con decreti anteriori al 1° novembre 1932, e cedute all'Istituto e scontate anche anteriormente a tale data, debba fare carico alle Ditte cedenti.

Sebbene nulla di esplicito sia stato deliberato per le annualità liquidate e cedute all'Istituto anteriormente al 1° novembre 1932, ma che vengono scontate dopo tale data, e sembra logico e necessario adottare anche per detti sconti il saggio d'interesse del 6.50%, stabilito in genere per tutte le operazioni di sconto di annualità che vengono eseguite dall'Istituto dopo il 1° novembre 1932.